

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 9,30.

GIANFRANCO ROTONDI, *Segretario*,
legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Benedetti Valentini, Boato, Buontempo, Contento, Delfino, Deodato, Foti, Pecorella, Rizzo, Siniscalchi, Valpiana e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 2686 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (Approvato dal Senato) (4696) (ore 9,37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

Ricordo che nella seduta del 24 febbraio si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame dell'articolo unico – A.C. 4696)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A – A.C. 4696 sezione 3*), nel testo della Commissione, identico a quello recante le modificazioni apportate dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 4696 sezione 4*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione, identico a quello recante le modificazioni apportate dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 4696 sezione 5*).

Ricordo che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto che, prima dell'inizio della seduta, è stato ritirato l'emendamento Zeller 2.01.

Avverto altresì che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (*vedi l'allegato A – A.C. 4696 sezione 1*).

Avverto infine che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere (*vedi l'allegato A – A.C. 4696 sezione 2*).

Preavviso di votazioni elettroniche*(ore 9,38).*

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 4696.***(Ripresa esame dell'articolo unico
- A.C. 4696)***

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodeghiero. Ne ha facoltà.

FLAVIO RODEGHIERO. Signor Presidente, è stato già sottolineato nel corso della discussione sulle linee generali, ma lo ricordiamo ai fini di una riflessione compiuta sul complesso degli emendamenti, come con il provvedimento in esame si intenda in primo luogo, con l'articolo 1, dare attuazione alla sentenza del 26 giugno 2001 della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di principi sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla parità di trattamento sanciti dal Trattato istitutivo della Comunità europea.

Si tratta della situazione giuridica dei lettori di lingua straniera, definita dalla legge n. 349 del 1958, sulla falsariga dell'allora carriera dell'assistente ordinario. Tale configurazione è stata successivamente rivista con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sulla riforma della docenza universitaria, che ha dato luogo a diverse pronunce, sia della Corte costituzionale italiana sia della Corte di giustizia delle Comunità europee, con particolare riferimento all'illegittimità

della predeterminazione temporale del rapporto di lavoro stabilita dal citato decreto.

Si è pertanto addivenuti a una nuova disciplina della materia con la legge n. 236 del 1995, con la quale stato è convertito il decreto-legge n. 120 del 1995, stabilendo opportunamente che sino alla stipula del contratto collettivo le modalità della prestazione e la retribuzione debbano essere stabilite attraverso la contrattazione decentrata.

Nel frattempo, la Commissione europea riceveva numerosi ricorsi di ex lettori di lingua straniera che denunciavano un trattamento discriminatorio applicato dalle università italiane in sede di transizione verso la nuova normativa. La Commissione europea avviava conseguentemente un procedimento per inadempimento nei confronti dell'Italia, a seguito del quale l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica invitava tutti i rettori delle università italiane a rispettare i diritti acquisiti dai collaboratori linguistici, nel frattempo sanciti dalla Corte di giustizia, adeguando il trattamento economico degli ex lettori — definiti collaboratori linguistici dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 — attraverso contratti collettivi di ateneo, sul modello di quanto avvenuto presso l'Università degli studi di Venezia.

Nelle more dell'approvazione del provvedimento in esame, lo scorso 4 febbraio la Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia, proponendo che all'Italia sia comminata una sanzione giornaliera di 309.705 euro per la mancata esecuzione della sentenza della Corte stessa. La Commissione ritiene infatti che il decreto-legge in esame non applichi pienamente la predetta sentenza, in quanto equipara il precedente *status* dei lettori a quello dei ricercatori a tempo definito anziché a tempo pieno.

Ho voluto nuovamente richiamare questo *excursus* per sottolineare alcuni aspetti che credo siano molto importanti.

Innanzitutto, il problema che affronta il decreto-legge ha radici storiche molto antiche, legate in particolare a provvedi-

menti della scorsa legislatura che provengono dalle più varie parti politiche. È opportuno, inoltre, aver adottato lo strumento del decreto-legge, attesa la necessità di ottemperare agli obblighi derivati da una sentenza e l'evidente difficoltà del nostro ordinamento e disciplinare con sufficiente celerità e compiutezza il fenomeno dell'insegnamento delle lingue. Tra l'altro, forse non si è sufficientemente riflettuto sul fatto che, nel frattempo, la proposta del Governo di riforma dello *status* giuridico dei docenti universitari è orientata a portare ad esaurimento la figura del ricercatore, per cui sarebbe opportuno quanto prima intervenire con una legge che disciplini definitivamente lo *status* giuridico dei collaboratori linguistici.

È chiaro che in questo caso lo Stato interviene in modo suppletivo rispetto a quanto avrebbero dovuto prevedere le singole università in sede di integrazione collettiva di ateneo. È vero che lo stato giuridico del personale è escluso dalla sfera dell'autonomia statutaria, rimanendo riservato alla normativa statale, ma le singole università avrebbero potuto provvedere a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia — come alcune di loro hanno fatto, per esempio quella di Venezia —, al fine del riconoscimento economico dell'esperienza acquisita dagli ex lettori di lingua madre stranieri. È in questa direzione che va il nostro emendamento 1.17, la cui *ratio* consiste, appunto, nell'evitare una sperequazione territoriale nel trattamento economico ai collaboratori linguistici. Peraltro, lo ritireremo, come richiesto dal relatore già in Commissione, stante l'impegno del Governo, confermato l'altro ieri, a provvedere ad un attento monitoraggio riguardante il complesso delle università italiane.

Vorrei infine evidenziare che, quando affrontiamo questioni che hanno attinenza ad altri paesi, indulgiamo ad una sorta di soggezione psicologica, come nel caso in esame, in cui subiamo una richiesta di lettori di altri paesi dell'Unione europea, ai quali abbiamo riconosciuto il titolo di collaboratori linguistici anche in assenza di titoli di studio equipollenti alle lauree

italiane e per i quali dobbiamo considerare che la loro funzione è di supporto e di carattere tecnico all'insegnamento della lingua e non precipuamente didattica. Inoltre, rilevo che gli stessi anziché rivolgersi ai sindacati del comparto universitario, hanno costituito una propria rappresentanza, mentre da parte nostra non abbiamo riflettuto sufficientemente sull'opportunità di verificare la reciprocità di trattamento rispetto alle condizioni in cui operano i lettori di lingua italiana presso le università di altri paesi dell'Unione europea, incapaci certo, per l'esiguo numero, di tutelarsi nel modo più adeguato.

Il secondo articolo del decreto-legge in esame prevede l'equipollenza tra i titoli di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie di carattere internazionale operanti in Italia e di corrispondenti titoli accademici delle università italiane.

Se con questo articolo si intende dare attuazione all'ordine del giorno presentato al Senato ed accolto dal Governo come raccomandazione, con esplicito riferimento alla pontificia università lateranense, si fa presente che il riferimento a corsi di laurea e di laurea specialistica risulta improprio, in quanto i titoli rilasciati dagli atenei pontifici sono baccellierato, licenza e dottorato. È senz'altro opportuno intervenire sulla materia, stante il fatto che oggi, per vedersi riconosciuto il proprio titolo sulla base di quanto previsto dalla normativa concordataria — come, per esempio, ha dovuto fare il sottoscritto per il titolo di baccellierato in teologia, con cinque anni di corso e più di 60 esami —, si deve attendere il decreto della pontificia università sull'ultimazione degli studi e, poi, ottenere tutta una serie di certificazioni, dalla congregazione per l'educazione cattolica alla Segreteria di Stato, dalla Segnatura apostolica in Italia all'ufficio territoriale del Governo, con relativo pagamento di tasse ad ogni passaggio. Occorre infine, allegare il tutto ad una domanda da presentarsi presso il MIUR ed attendere, poi, circa sei mesi (tre mesi ufficialmente, ma, in verità, sono sempre

sei) per il decreto *ad personam* del ministro, su conforme parere del consiglio universitario nazionale, emesso anch'esso *ad personam*.

Se tale è l'obiettivo, però, è impropria la dicitura « ad istituzioni operanti sul territorio nazionale ».

Si tratta, in sintesi, di una procedura in deroga a quella normale di riconoscimento dei titoli di studio universitari, sulla linea dello speciale regime concordatario, per cui non viene ricompresa nello schema di regolamento governativo attuativo della convenzione di Lisbona, che il Governo ha già assicurato essere in avanzata fase di elaborazione presso il ministero e che dovrebbe essere presentato, quanto prima, mediante un apposito disegno di legge.

Sottolineo tale fatto perché alcuni colleghi hanno suggerito che tale previsione fosse inserita nello schema di regolamento governativo che, in verità, tale speciale regime concordatario non può contenere.

Sarebbe, però, opportuno ripensare quella stessa normativa di riconoscimento di equipollenza ed introdurre un coordinamento tra la disciplina in esame e la normativa vigente in materia di emanazione di provvedimenti dichiarativi dell'equipollenza tra titoli di studio, in un'ottica complessiva dell'iter da seguirsi (osservazione, del resto, già sollevata dal Comitato per la legislazione, che ha esaminato il provvedimento che oggi siamo chiamati a discutere).

PRESIDENTE. Porto a conoscenza dei colleghi che sono presenti, in tribuna, studenti e insegnanti della scuola Vittorio Alfieri di Crotona, ai quali rivolgo un saluto (*Generali applausi*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Volpini. Ne ha facoltà.

DOMENICO VOLPINI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi in discussione è un provvedimento di un certo rilievo.

La sua urgenza — almeno per quanto riguarda l'articolo 1 — deriva dalla sentenza di condanna della Corte di giustizia

europea, VI sezione, del 26 giugno 2001, causata da un'azione intentata dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana per inadempimento del nostro Stato alla normativa in materia di libera circolazione dei lavoratori ed al divieto di discriminazione degli ex lettori di lingua straniera e del riconoscimento dei loro diritti.

Purtroppo, il presente provvedimento legislativo, approntato dal ministro Moratti, risulta assolutamente inadeguato a soddisfare i rilievi della sentenza. Infatti, la Commissione europea, presone atto, nella seduta dello scorso 4 febbraio 2004, ha deciso di adire nuovamente la Corte di giustizia, proponendo che all'Italia sia comminata una sanzione giornaliera di 309.705 euro, per la mancata esecuzione della sentenza.

In particolare, la Commissione ha ritenuto che il decreto-legge del 14 gennaio 2004, n. 2, oggi in discussione, che equipara il precedente *status* dei lettori a quello dei ricercatori a tempo definito, non applichi pienamente la sentenza della Corte di giustizia.

La Commissione europea ritiene, infatti, che inquadrare i lettori (ora collaboratori linguistici) come i ricercatori universitari a tempo definito, precludendo, quindi, l'accesso alla categoria dei ricercatori a tempo pieno, imponga loro uno *status* che, per i cittadini italiani, è, invece, semplicemente una libera scelta.

Ciò anche in considerazione che, di norma, i lettori lavorano a tempo pieno e le ore di lavoro da loro svolte sono nettamente superiori a quelle svolte dai ricercatori a tempo definito (500 ore, a fronte delle 350 dei ricercatori a tempo definito).

Anche il divieto di esercitare la funzione docente è in contrasto con l'attuale situazione delle università italiane, che pregiudica l'attuale funzione-*status* dei lettori.

Infine, il decreto-legge non affronta la questione del pagamento dei contributi previdenziali. Spetta ora alla Corte di giustizia definire l'importo finale della

somma forfettaria che l'Italia dovrebbe pagare se questo decreto-legge verrà convertito in legge così com'è.

Dunque, ancora un provvedimento inadeguato e pasticciato. Oltre alle gravi lacune messe in evidenza dalla Commissione europea, ci sembra utile evidenziare altre carenze ed equivocità del testo. In primo luogo, il decreto-legge in esame non ha esteso il riconoscimento ai collaboratori ed esperti linguistici di tutti i 77 atenei italiani, ma soltanto a coloro che operano nelle università cui si riferisce la sentenza della Corte di giustizia europea. Questo, come è ovvio prevedere, comporterà nuovi ricorsi alla Corte europea e nuove cause di fronte alla Corte di giustizia europea, con nuove sanzioni per il nostro paese.

Nella stessa formulazione del testo dell'articolo 1, il riferimento temporale di applicazione della norma — che, secondo quanto specificato nella relazione tecnica del Governo al disegno di legge di conversione, va dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 all'entrata in vigore del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 — non appare di immediata evidenza. Senza una maggiore precisazione di tale riferimento, si avrà l'accumularsi di un cospicuo contenzioso di merito.

L'articolo 2 presenta analoghi problemi di indeterminatezza. Il gruppo della Margherita è pienamente d'accordo sul riconoscimento dei titoli accademici di laurea e di laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso le istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, ma, proprio perché riteniamo necessaria tale equipollenza, pensiamo che la materia vada affrontata in modo più puntuale e compiuto. Si interviene sulla materia dell'equipollenza dei titoli universitari senza prevedere nell'articolo alcuna formula di coordinamento con la normativa vigente.

Con riferimento poi alla platea dei destinatari di tale norma, risulta evidente che queste università non appaiono immediatamente identificabili dalla formula-

zione letterale della disposizione. In proposito, la relazione governativa al disegno di legge di conversione (atto Senato 2686) menziona istituzioni universitarie straniere o non statali operanti sul territorio nazionale, riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. D'altra parte, nella formulazione del testo appare improprio il riferimento a corsi di laurea specialistica conseguiti presso istituzioni universitarie di carattere internazionale operanti in Italia. Tale denominazione è riferita all'ordinamento didattico del nostro paese, dove è stata introdotta dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Titoli accademici attinenti alle materie giuridiche e rilasciati da istituzioni universitarie straniere hanno verosimilmente una denominazione diversa. In particolare, si ricorda che, ad esempio, i titoli rilasciati dagli atenei pontifici sono baccellierato, licenza e dottorato, con ritmi diversi dai nostri (più seri, forse, sotto molti aspetti).

Con riguardo alla procedura di riconoscimento, la relazione governativa al disegno di legge di conversione segnala l'analogia con quella prevista dall'articolo 30 della legge n. 56 del 18 febbraio 1989, « Ordinamento della professione di psicologo ». L'articolo richiamato dispone l'equipollenza automatica della laurea in psicologia, rilasciata dalle istituzioni universitarie per le quali sia intervenuto un decreto ministeriale che ne dichiara la rilevanza internazionale, con quella conseguita presso le università italiane. Ciò ha consentito l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo ai laureati del Pontificio ateneo salesiano internazionale. Tale ammissione è stata automatica, a prescindere dalla richiesta individuale di equipollenza.

Ora, noi non vorremmo che, con provvedimenti frammentari, confusi e condotti « a spizzichi e bocconi », si usasse il « cavallo di Troia » dei serissimi — e al più alto livello internazionale — atenei pontifici per far passare istituti universitari privati di recente costituzione, senza le dovute garanzie.

A fronte di tale provvedimento, inadeguato e confuso, il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo ha condotto un'opposizione costruttiva, presentando proposte emendative di merito, la maggior parte delle quali è stata ritenuta valida sia dal relatore, sia dal Governo, i quali non hanno espresso un parere contrario, bensì un invito al ritiro.

Infatti, come hanno replicato sia il relatore, sia il Governo — e, da ultimo, l'oratore della Lega Nord Federazione Padana — esse vanno nella direzione giusta (alcune sono le stesse evidenziate dall'onorevole Rodeghiero), ma non si sa perché, anziché accettarle e tradurle in legge, evitando così ulteriori ricorsi dei collaboratori linguistici alla Commissione europea, e di questa alla Commissione di giustizia europea, il Governo ci chieda di trasfonderne il contenuto in ordini del giorno e di affidarci alla buona volontà dell'esecutivo, anziché alla certezza ed alla chiarezza del testo legislativo.

Tale inadeguatezza legislativa, grave in sé stessa per un settore così complesso e delicato, quale quello della scuola, dell'università e della ricerca scientifica, a nostro avviso risulta ancora più grave se si prendono in considerazione le cause, prima tra tutte l'attacco del presente Governo alle funzioni e al ruolo istituzionale del nostro Parlamento, ormai praticamente svuotato, con le Camere ridotte ad « esecutivo legislativo » dello stesso Governo, ed in particolare del primo ministro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur ritenendo improprio ed eccessivo parlare di regime, non posso fare a meno di rilevare il fatto che in questo momento, nel nostro paese, l'istituzione della democrazia parlamentare è ridotta a pura forma; nella sostanza, tuttavia, stiamo sciogliendo sempre più in una democrazia presidenziale, pratica, decisionista, aziendalistica, politicamente rozza ed insopportabile a tutte le regole, sia nazionali, sia internazionali, della quale il presente decreto-legge non è che uno degli indicatori

secondari (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carli. Ne ha facoltà.

CARLO CARLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, oggi la Camera è chiamata ad esaminare un decreto-legge che vorrebbe rispondere ad una sentenza della Corte di giustizia europea, adita dalla Commissione europea, perché nel nostro paese si è verificata una discriminazione tra lavoratori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

L'intendimento del Governo, tuttavia, non risponde né allo spirito del Commissione europea e della Corte di giustizia europea, ma neanche al buon senso e, più in generale, al compito di dare attuazione ai principi di uguaglianza e di giustizia a tutti quei lavoratori che si trovano nelle stesse condizioni, come coloro che oggi sono contemplati nel provvedimento oggetto della nostra discussione.

Vorrei osservare, in particolare, che il Governo non tiene conto del fatto che in Italia vi sono 77 atenei, perché il provvedimento oggi al nostro esame riguarda solamente 6 di essi, per cui ne rimangono esclusi i restanti, determinando una situazione di ulteriore discriminazione ed ingiustizia.

Probabilmente, questa decisione dipende anche dal fatto che il Governo e la maggioranza non vogliono mettere a disposizione sufficienti risorse. Allora, ditelo in maniera chiara! Per noi, purtroppo, non è una novità, come non lo è per il paese il fatto che state devastando il sistema dell'istruzione ed in particolare dell'istruzione universitaria.

Pertanto, tentate di rispondere alle sanzioni già comminate limitandovi ad adottare misure minimali. Desidero informare i colleghi parlamentari, signor Presidente, che la Repubblica italiana è tenuta a pagare una sanzione pecuniaria di circa 300 mila euro al giorno. Immaginate voi cosa può comportare rispondere in ma-

niera sbagliata! Purtroppo, questo provvedimento non risolve il problema: abbozza una risposta e rinvia la soluzione ad un futuro provvedimento; nel frattempo, però, si aggrava la situazione di infrazione della Repubblica italiana e, in definitiva, dei contribuenti italiani, i quali saranno costretti a pagare una sanzione pecuniaria ancora maggiore.

Come ho già accennato, sebbene il tipo di risposta sia complessivamente sbagliato, nell'articolo 1 sono ravvisabili alcune premesse, mentre l'articolo 2 appare senz'altro disomogeneo rispetto alla materia ed anche al titolo del decreto-legge. Noi vorremmo affrontare lo specifico tema con un provvedimento legislativo ordinario, poiché esso necessita di una considerazione globale.

Per quanto concerne l'articolo 1, ricordo che l'articolo 48 del Trattato istitutivo della Comunità europea, divenuto, in seguito al Trattato di Amsterdam, articolo 39, sancisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità attraverso l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, e tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

Proprio con riferimento a tale articolo del Trattato, in data 26 giugno 2001, la Corte di giustizia, nella causa 212/99, riguardante il trattamento discriminatorio relativamente al riconoscimento dei diritti acquisiti dei collaboratori linguistici in diverse università italiane, ha dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici (riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 48 del Trattato concernenti il diritto di libera circolazione dei lavoratori.

La Commissione europea ha invitato l'Italia a comunicare il provvedimento di esecuzione della sentenza. Le autorità italiane hanno varato alcune misure, ma la Commissione non le ha ritenute sufficienti. Desidero rimarcare, signor Presidente,

onorevoli colleghi, che la Commissione non ha ritenuto sufficienti questi provvedimenti ai fini della corretta e completa applicazione della sentenza. In particolare, essa ha ritenuto che le informazioni sulle misure adottate non garantissero la completa equivalenza e compatibilità tra il trattamento dei lettori e quello della categoria di riferimento dei lavoratori nazionali, individuata in quella dei ricercatori confermati universitari.

Pertanto, il 30 aprile 2003, la Commissione ha emesso, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, un parere motivato indirizzato all'Italia per la mancata adozione di provvedimenti per l'esecuzione della sentenza di cui ho riferito in precedenza. Più specificamente, le autorità italiane non avevano dimostrato che ai lettori erano stati concessi tutti gli arretrati di stipendio a partire dalla data della prima assunzione.

In secondo luogo, gli aumenti di stipendio deliberati a favore degli ex lettori dai consigli di amministrazione delle università interessate erano equivalenti a quelli ai quali avrebbe avuto diritto un lavoratore nazionale che svolge una attività di insegnamento universitario comparabile a quella degli ex lettori.

In terzo luogo, erano state adottate le opportune misure ai fini della ricostruzione della carriera contributiva degli ex lettori. Voglio di nuovo informare che il 4 febbraio 2004 la Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia, proponendo che all'Italia venisse comminata una sanzione giornaliera di 309 mila 705 euro per la mancata esecuzione della sentenza del 26 giugno 2001. Quindi, vi è la necessità che il Governo modifichi questo provvedimento.

Invito il Governo e la maggioranza ad accogliere i nostri emendamenti, per due ragioni: per una questione di giustizia e per evitare che al nostro paese siano comminate altre sanzioni, che, peraltro, comporterebbero una spesa maggiore di quella che conseguirebbe all'approvazione di questo provvedimento, visto il contenuto della sentenza della Corte di giustizia. In particolare, lo ripeto, è necessario inqua-

drare i lettori come ricercatori universitari a tempo definito e far fronte ad una situazione presente in alcune università italiane, che pregiudica l'attuale funzione e status dei lettori. Questo è un altro problema che dobbiamo risolvere con un provvedimento legislativo nel rispetto dell'autonomia dei singoli atenei.

Inoltre, il decreto non affronta la questione del pagamento dei contributi previdenziali. Per cercare di esporsi il meno possibile dal punto di vista finanziario, il Governo non riconosce un diritto di cui ormai da tempo, direi da decenni, i lavoratori italiani godono, che è quello al pagamento dei contributi previdenziali. Non mi sembra che il Governo, in Commissione e in Assemblea, abbia prestato grande attenzione al tema in oggetto. Comunque, a prescindere dalle posizioni della maggioranza e dell'opposizione, questo comportamento espone il nostro paese ad altre sanzioni pecuniarie, con costi infiniti, con il pagamento di nuove somme, che invece sarebbe utile devolvere alle università proprio per soddisfare il suddetto diritto e per migliorare le condizioni di studio degli studenti e le condizioni di lavoro del personale in questione.

Signor Presidente, noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che, riferendosi solamente a pochi articoli, non hanno assolutamente carattere ostruzionistico, ma vogliono porre rimedio ad una situazione di cui il Governo si è reso responsabile, non ottemperando alla sentenza della Corte europea e non considerando la sanzione richiesta dalla Commissione europea.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, parlando dell'articolo 2. Come diceva bene il collega Volpini, la materia che tale articolo affronta non è omogenea rispetto al contenuto del provvedimento. Anzitutto, manca il requisito dell'urgenza, che consentirebbe di affrontare questo tema con decreto-legge (anche se, certamente, si tratta di una materia che deve essere disciplinata).

Peraltro, è bene essere chiari: l'articolo 2 non dà un riferimento preciso bensì incerto, che potrebbe dare addirittura

adito a nuovi contenziosi, non avendo finalità chiare. Noi non abbiamo nulla in contrario nel merito, anzi, riteniamo sia opportuno un provvedimento legislativo che si ponga l'obiettivo di rivedere organicamente l'equipollenza delle lauree italiane con quelle rilasciate dalle pontificie università, non solo in giurisprudenza, ma in tutte le materie. Tuttavia, ciò che francamente non comprendiamo è che si decida di fare questo attraverso un decreto-legge e, per di più, associando temi che non c'entrano nulla l'uno con l'altro.

Raccomando quindi vivamente al Governo e all'Assemblea di approvare i nostri emendamenti, che consentono all'Italia di non subire ulteriori sanzioni pecuniarie e danni e che tendono ad evitare che il nostro paese sia nuovamente inadempiente rispetto alla tutela dei diritti civili e all'obbligo di non discriminare i lavoratori, in particolare quelli appartenenti, come in questo caso, agli Stati dell'Unione europea (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PAOLO SANTULLI, Relatore. Signor Presidente, preso atto anche del parere espresso dalla V Commissione, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Martella 1.1 e Bimbi 1.12 (sui quali, peraltro, vi è anche un parere contrario della Commissione Bilancio), sugli emendamenti Titti De Simone 1.18, Rosato 1.9, Titti De Simone 1.19 e 1.20, Colasio 1.2, sugli identici emendamenti Martella 1.3 e Bimbi 1.13, sugli emendamenti Titti De Simone 1.21, Grignaffini 1.4 e Colasio 1.5.

La Commissione invita a ritirare gli identici emendamenti Martella 1.6 e Bimbi 1.14, nonché gli identici emendamenti Martella 1.7 e Bimbi 1.15. Il parere è contrario sugli identici emendamenti Bimbi 1.8 e Rodeghiero 1.17, nonché sugli emendamenti Sasso 1.24, Chiaromonte

1.23 e sugli identici emendamenti Martella 1.10, Bimbi 1.16 e Titti de Simone 1.22. La Commissione esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Colasio 1.11 e sugli identici emendamenti Grignaffini 2.1 e Titti de Simone 2.8, ed invita a ritirare l'emendamento Grignaffini 2.2. Il parere è, altresì, contrario sull'emendamento Carli 2.9, sugli identici emendamenti Martella 2.3 e Bimbi 2.6, nonché sull'emendamento Martella 2.4.

Infine, la Commissione invita a ritirare gli identici emendamenti Martella 2.5 e Bimbi 2.7.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

STEFANO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Martella 1.1 e Bimbi 1.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo nostro emendamento è tra quelli più importanti presentati al provvedimento in esame, che è un intervento, come abbiamo ricordato nel corso della discussione sulle linee generali, del quale riconosciamo i motivi di necessità ed urgenza, ma del quale constatiamo anche l'assoluta inefficacia rispetto agli obiettivi che dovrebbero essere perseguiti.

Con questo emendamento noi proponiamo di estendere gli effetti del provvedimento a tutte le università, mentre il decreto-legge si occupa soltanto di sei università, quelle che sono già incorse nella sanzione europea.

Proponiamo pertanto l'estensione degli effetti a tutte le università italiane, perché siamo consapevoli che il problema degli ex lettori, una figura professionale importante e che ha svolto e svolge un'attività

didattica significativa per l'insegnamento delle lingue straniere, riguarda tutti gli atenei, non soltanto quei sei che qui sono indicati.

Siamo altresì consapevoli che questa stessa procedura di condanna si aprirà in futuro anche nei riguardi di altre situazioni ed è quindi anche per una ragione di equità nei confronti degli ex lettori che noi proponiamo di estendere gli effetti del provvedimento a tutte le università, al fine di evitare nuovi contenziosi ed anche, dal punto di vista legislativo, di evitare di trovarci nella condizione di dover nuovamente legiferare per situazioni specifiche che si verranno a creare.

Con il nostro emendamento abbiamo proposto di affrontare il problema una volta per tutte, con modalità che valgono per tutti e riconoscendo a tutti i diritti acquisiti. In tal senso, non ci sono parse sufficienti le assicurazioni date dal Governo relativamente alla possibilità di monitorare nel futuro il problema, per poi addivenire ad una soluzione unitaria. Il problema infatti dovrebbe essere già stato monitorato, — la sentenza è infatti del 2001 —, posto che si tratta di una vicenda annosa, complessa con implicazioni anche di carattere internazionale.

Noi pensiamo che la questione andrebbe risolta subito, attraverso un provvedimento organico che disciplini lo *status* di queste figure professionali che svolgono nelle nostre università un ruolo importante. Conseguentemente, attraverso il nostro emendamento, e mi avvio alla conclusione, intendiamo incrementare il finanziamento da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro, prevedendo anche che la copertura finanziaria non sia posta a carico delle università, bensì a carico dello Stato.

Le università infatti hanno, nel corso di questi anni durante i quali si è «trascinata» la vicenda, seguito le disposizioni dello Stato, applicando direttive e normative precise. Si troverebbero quindi oggi nelle condizioni di doversi accollare, con una riduzione del fondo di finanziamento ordinario destinato all'università, la copertura di questi costi. Ciò peraltro acca-

drebbe in un momento particolarmente difficile per le università nel nostro paese, perché tutti siamo consapevoli del sotto-dimensionamento dal punto di vista finanziario dei nostri atenei e del bisogno crescente di investimenti a favore della formazione, della ricerca e dell'università.

Anche per questa ragione riteniamo che l'emendamento sia particolarmente degno di attenzione, ponendosi l'obiettivo di risolvere una volta per tutte il problema, evitando di porre a carico del sistema universitario queste spese (che sono invece a carico dello Stato); altrimenti, esse andranno ad incidere nei bilanci universitari già esigui e particolarmente sofferenti per le scelte adottate nel corso di questi due anni e mezzo dal Governo di centrodestra (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere poche considerazioni a quanto detto dal collega Martella. La sentenza della Corte europea del 26 giugno 2001 ha condannato l'Italia, per una violazione dell'articolo 39 del Trattato, per essere incorsa in una discriminazione sulla base della cittadinanza.

A seguito di questa sentenza i collaboratori linguistici delle università della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, de La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli avrebbero dovuto vedere riconosciuti i loro diritti. Il decreto-legge avrebbe dovuto rispondere a questa esigenza, ma non l'ha fatto. Infatti, il 4 febbraio 2004 la Commissione europea ha deciso di adire nuovamente la Corte di giustizia perché si individuano nel provvedimento in esame nuove discriminazioni per le quali lo Stato dovrebbe pagare una penalità giornaliera di circa 390 mila euro.

Il decreto-legge in esame non risponde alle giuste esigenze degli ex lettori, i collaboratori linguistici delle sei università suddette. Nello stesso tempo, vi sono molti

altri ex lettori in condizioni identiche. Quindi, chiediamo una norma che tenga conto della *ratio* della sentenza della Corte europea e che difenda l'Italia da ulteriori sanzioni rendendo anche piena giustizia ai lettori delle sei università in questione, i cui diritti sosteniamo pienamente.

Inoltre, ci pare assolutamente irrazionale porre la relativa spesa a carico dei bilanci universitari. Ciò significa dire a tali università: non pagate perché tanto non potete pagare. In questo momento tutto il sistema universitario è in fibrillazione, perché quasi 4 mila idonei che hanno superato concorsi universitari non possono prendere servizio a causa non solo del blocco delle assunzioni, ma anche della criticità dei bilanci universitari.

Poiché Tremonti ha dimostrato di avere una borsa più capace, per fortuna, del ministro Moratti, chiediamo che tale spesa venga posta a carico dello Stato. Chiediamo al ministro Tremonti ed al ministro Moratti di farsi garanti di tale deroga, che è necessaria per non aggravare il Fondo di finanziamento ordinario delle università.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grignaffini. Ne ha facoltà.

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, anch'io vorrei ribadire la centralità degli emendamenti in esame rispetto al provvedimento in discussione. Con tali emendamenti, infatti, cerchiamo di sanare la norma discriminatoria per cui solo sei università verrebbero a godere della possibilità di immissione in ruolo dei lettori di lingua.

Una seconda questione riguarda il finanziamento delle norme previste dal provvedimento in esame. Ci troviamo di fronte ad una politica di questo Governo che continua ad attribuire nuove funzioni alle università senza incrementare, anzi defianziando, il Fondo ordinario per le stesse. Non si può attribuire una nuova funzione scaricandone il peso del finanziamento sulle spalle già fragili delle università italiane. È quello che sta succe-

dendo anche con il disegno di legge Moratti sul reclutamento del personale. Si tratta di un provvedimento privo di copertura finanziaria, come hanno già rilevato gli uffici della Presidenza della Repubblica. In tal caso, la questione è la stessa: si trasferiscono funzioni e non si trovano le risorse...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Grignaffini.

PAOLO SANTULLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO SANTULLI, *Relatore*. Signor Presidente, come i colleghi dell'opposizione sanno, vi è stata una preoccupazione del relatore e del Governo sulla necessità di non creare discriminazioni tra le varie figure nelle varie università italiane.

Ci dobbiamo, però, mettere d'accordo, perché se da un lato dobbiamo rispondere, con urgenza, ad una sentenza della Corte di giustizia europea, occorre però riconoscere che tale risposta interviene a favore solo di sei università italiane. Questo per evitare, come correttamente diceva l'onorevole Bimbi, di dover pagare circa 300 mila euro al giorno. Anche il Governo, in relazione ad una sollecitazione del relatore, ha risposto che certamente vi sarà un monitoraggio in tutte le università italiane e che, quanto prima, vi sarà la possibilità di rendere operante la norma in tutte le università italiane.

Per assicurare i nostri colleghi dell'opposizione in questo senso, mi sono preoccupato di predisporre un ordine del giorno, sul quale il Governo, anche in Commissione, si è già pronunciato positivamente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.

EGIDIO BANTI. Sarei dovuto intervenire, per la verità, sul complesso degli emendamenti, ma un contrattempo me lo

ha impedito. Dato che l'emendamento in esame all'articolo 1, la cui rubrica recita « Ex lettori di madre lingua stranieri », desidero, anche a futura memoria, porre una questione alla Presidenza, al relatore ed anche al Comitato per la legislazione. In tale testo si fa uso dell'espressione « straniero » o « straniera », riferita a lingue o ad istituzioni di paesi appartenenti all'Unione europea. Mi chiedo, e lo chiedo anche al Parlamento, se sia giusto continuare ad usare l'espressione « straniero » a proposito di paesi che condividono con noi, almeno in parte, il diritto di cittadinanza. Ritengo, quindi, che potrebbe essere meglio utilizzata l'espressione « non italiano » o « non italiani ». Credo che questa sia una questione, sulla quale è necessario riflettere (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. L'espressione utilizzata, credo voglia intendere « diversa dalla nostra », ma forse la sua osservazione è giusta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Capitelli. Ne ha facoltà.

PIERA CAPITELLI. Intervengo per ribadire che la decretazione d'urgenza dovrebbe il più possibile essere evitata (e l'abbiamo detto tante volte). Tuttavia, quando si è costretti a ricorrere a tale strumento, sarebbe opportuno (perché credo sia buona regola) affrontare i problemi fino in fondo. Vorrei, pertanto, sollecitare il relatore ad accettare la proposta di prevedere la sanatoria per tutte le università italiane, perché il problema ovviamente riemergerà, dando luogo ad altre situazioni di urgenza. Ci saranno altri ricorsi e quindi bisognerà nuovamente intervenire.

Non si capisce proprio la *ratio* per la quale si vogliono risolvere soltanto le situazioni che si sono determinate, vale a dire i ricorsi pervenuti dai lettori di alcune università, e non altre. Dato che i lettori sono presenti in 77 università italiane, credo che si debba intervenire per tutti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Martella 1.1 e Bimbi 1.12, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>346</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>174</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>149</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>197).</i>

Prendo atto che l'onorevole Cicala non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Titti De Simone 1.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, con questo emendamento vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea ancora una volta il problema qui sollevato, che riguarda sostanzialmente l'efficacia del provvedimento in esame. Come è stato già sottolineato dai colleghi che sono intervenuti prima di me, il ricorso ad una decretazione di urgenza, là dove poi non vengono trovate le soluzioni adeguate e sufficienti a risolvere un problema annoso come quello del riconoscimento giuridico ed economico dei lettori di madre lingua — anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea —, rappresenta una soluzione pasticciata ed inadeguata, che non può essere condivisa.

Va inoltre detto che ci esporrà chiaramente a nuovi ricorsi ed a nuove sanzioni da parte della Corte di giustizia europea. È davvero inspiegabile la motivazione adottata dal Governo che cerca di circoscrivere, in modo del tutto sbagliato, la portata di questo decreto-legge. Se l'emenda-

mento venisse approvato, avremmo l'occasione di affrontare, in modo complessivo ed anche risolutivo, la questione della riproposizione di nuovi ricorsi e la pronuncia di sentenze dannose da parte della Corte di giustizia, perché nuovi elementi di discriminazione si moltiplicheranno.

Con l'approvazione dell'emendamento, pertanto, avremmo l'occasione di giungere ad una soluzione definitiva relativamente alla questione affrontata nel provvedimento in esame: se ne dovrebbe occupare un decreto-legge e non un ordine del giorno che è un « pannicello caldo », onorevole relatore Santulli, che ci esporrà a nuovi ricorsi.

L'emendamento in esame cerca di riparare alle imprecisioni e alle storture che questo decreto-legge presenta, generalizzando le misure previste a favore di tutti gli altri atenei italiani. Se l'articolo 1 del provvedimento in esame fosse approvato così com'è, è evidente che vi sarebbero nuove discriminazioni; il provvedimento non si può limitare, come si sta tentando di fare, a soli sei atenei italiani, considerato che le condizioni ed i termini dei lettori di madre lingua sono generalizzati per tutti gli atenei italiani e, quindi, una soluzione così pasticciata ed estremamente circoscritta non potrà che esporci a nuove sanzioni. Inoltre, si creeranno nuove discriminazioni nei confronti di questi lavoratori e lavoratrici che, con questa formulazione, non hanno altra alternativa che ricorrere ancora una volta agli strumenti giuridici e legali per far valere i loro sacrosanti diritti.

Credo, pertanto, sia compito del Parlamento cercare di affrontare nel modo giusto la questione, dare certezza di diritto e riconoscimento a queste figure di docenti importanti per le nostre università, anche per non esporre il nostro paese a nuove pesanti sanzioni da parte della Corte di giustizia europea che stiamo già pagando.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Titti De Simone 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul

quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	354
<i>Maggioranza</i>	178
<i>Hanno votato sì</i>	154
<i>Hanno votato no</i> ..	200).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rosato 1.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, mi riconosco negli emendamenti che non sono stati approvati, quelli che estendono a tutte le università italiane la possibilità del riconoscimento di queste figure che, all'interno del percorso universitario, hanno rappresentato un fattore di qualità per l'insegnamento.

Con il mio emendamento si intende inserire anche l'università di Trieste nel percorso e nel numero delle altre università italiane che sono beneficiarie da questo provvedimento. È un provvedimento che nasce male per numerosi motivi e ne vorrei citare solamente due, perché naturalmente sarà oggetto di altri ricorsi e contenziosi. Lo Stato italiano dovrà stanziare risorse per far fronte ai medesimi tramite i suoi avvocati (così le università), mentre dovrebbe consentire di migliorare la qualità dell'insegnamento.

Inoltre, nasce male perché le risorse per fornire una risposta alla sentenza della Corte di giustizia europea, che ha condannato lo Stato italiano, vengono pescate da quel fondo, già limitato, per il finanziamento ordinario delle università. Chiedo dunque all'Assemblea di esprimere un voto favorevole su questo emendamento, ben sapendo che si tratta di una battaglia di bandiera, in quanto sarebbe stato più giusto appoggiare gli emendamenti precedenti, che estendevano a tutto il territorio nazionale e a tutte le univer-

sità un diritto per chi lavora *(Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rosato 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	358
<i>Votanti</i>	355
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	178
<i>Hanno votato sì</i>	156
<i>Hanno votato no</i> ..	199).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Titti De Simone 1.19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, a nostro avviso, l'articolo 1 presenta diversi rilievi di criticità, nonché elementi di discriminazione proposti proprio in relazione alla figura dei lettori di madre lingua. Uno di questi — lo abbiamo già sottolineato precedentemente rispetto all'applicazione della normativa solo ad alcuni atenei — riguarda proprio il contratto dei lettori e il parametro per la determinazione della retribuzione che vorreste introdurre, vale a dire quello di ricercatore a tempo definito. In pratica, si tratta del grado più basso dell'insegnamento universitario italiano e, per giunta, a tempo parziale. Questo parametro sarebbe utilizzato anche per una ricostruzione delle carriere dei lettori; tuttavia, il diritto alla ricostruzione della carriera, dalla data del primo impiego nelle università italiane, deriva dalla sentenza della Corte di giustizia europea.

Su tale questione torneremo anche durante l'esame dei prossimi emendamenti; comunque ci sembra che la soluzione proposta dal Governo, oltre ad essere assolutamente insufficiente, violi proprio alcuni principi fissati dalla Corte europea. Inoltre è assolutamente ambiguo, oltre che pasticciato, il parametro di retribuzione economica proposto dal decreto-legge in esame, nella parte in cui si fa riferimento alla parificazione economica con i ricercatori a tempo definito e alle 500 ore — elemento inserito durante la discussione al Senato —, sempre in relazione all'inquadramento di ricercatori a tempo definito, per un adeguamento del trattamento economico dei lettori che dovrebbe realizzarsi in modo proporzionale.

Ci sembra del tutto inapplicabile ed inefficace una soluzione di questo tipo, ritenendo che non si possa davvero pensare che la retribuzione dei collaboratori linguistici sia aumentata proporzionalmente attraverso la soluzione proposta dal Governo.

Per queste ragioni vi chiediamo di modificare in questa parte la formulazione dell'articolo 1, rendendo più efficace il decreto-legge, soprattutto in riferimento a quanto già stabilito dalla sentenza della Corte europea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Titti De Simone 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	370
<i>Votanti</i>	224
<i>Astenuti</i>	146
<i>Maggioranza</i>	113
<i>Hanno votato sì</i>	16
<i>Hanno votato no</i> ..	208).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Titti De Simone 1.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, parlavamo prima di elementi di discriminazione che l'articolo 1 di questo provvedimento nella sua attuale formulazione introduce circa lo *status* giuridico dei lettori di madre lingua. Il Governo tenta di risolvere in modo pasticciato quest'annosa questione, che si trascina da sette anni, inquadrando questi soggetti nella figura dei ricercatori a tempo definito, cioè di coloro che rappresentano il grado più basso dell'insegnamento universitario italiano e per giunta lo fa a tempo parziale contraddicendo, in tal modo, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. La legge con la quale originariamente tutti i lettori in questione venivano assunti e dalla quale derivano i diritti acquisiti, è il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 (articolo 28); questa norma assumeva come riferimento economico, per i salari percepiti dai lettori, la figura del professore associato. Oggi, invece, con questo provvedimento, il Governo tenta di assumere come parametro di riferimento quello di ricercatore a tempo definito. È evidente, pertanto, come con questa soluzione si contraddica sia il decreto sopra citato sia la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Con il nostro emendamento noi chiediamo di assumere i lettori di madre lingua con un contratto a tempo pieno a parametro unico: lo riteniamo giusto e, quindi, chiediamo che tale condizione non sia aggirata con il disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame evitando, così, che si svalisca e si svaluti l'attività svolta in questi anni nelle università italiane da questa importante figura professionale.

PAOLO SANTULLI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO SANTULLI, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo per chiarire alcune questioni richiamate in più occasioni dalla collega Titti De Simone sulle quali ritengo sia stata fatta un po' di confusione.

Ho sentito parlare di figure docenti; ma qui non ci troviamo di fronte a docenti, ma a figure professionali di supporto di carattere tecnico e non didattico che possono anche assolvere la funzione di docenti. In quest'ultimo caso si tratta di un problema che continua a rimanere e le università, nell'ambito della loro autonomia, possono creare, nel rispetto della norma, qualsiasi tipo di contratto e di opportunità per questi soggetti. Si tratta, ripeto, di figure che rivestono la qualifica di collaboratori tecnici; fra l'altro, per questi soggetti non c'è bisogno nemmeno di possedere una laurea per avere questo titolo e, in ogni caso, la loro equiparazione a quel dato *status* è fatta solo ed esclusivamente per definire un profilo meramente quantitativo.

Non si tratta, quindi, di docenti, come dice la collega Titti De Simone, ma, come previsto nel provvedimento, si tratta più correttamente di figure professionali aventi un profilo meramente tecnico e, come tale, restano quelli che erano e continuano a fare quello che facevano; quest'equiparazione, ripeto, è solo di carattere squisitamente economico. Lo *status* giuridico e funzionale di queste figure professionali rimane quindi quello che è sempre stato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Titti De Simone 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti	369
Maggioranza	185
Hanno votato sì	161
Hanno votato no	208

Passiamo alla votazione dell'emendamento Colasio 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, colgo l'occasione di questo intervento per riprendere il suggerimento del collega Banti, che potrebbe essere accolto dal Comitato dei nove in sede di coordinamento del testo, sostituendo la parola « straniera » con le parole « europee ed extraeuropee ». Il termine « straniera » è infatti un termine tecnico, incongruente rispetto all'attuale *status* dell'Unione europea, anche in vista dell'allargamento.

Quanto al merito dell'emendamento in esame, non condividiamo la risposta del relatore alla collega Titti De Simone. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di evitare l'applicazione della sanzione allo Stato italiano. Tale sanzione si basa sul decreto-legge in esame, in quanto la Commissione europea ha formulato rilievi, in data 4 febbraio, sul decreto stesso, chiedendo, in virtù di tali rilievi, l'applicazione della sanzione giornaliera di 309 mila euro. Tra le motivazioni sulle quali si fonda la posizione della Commissione, vi è il riconoscimento agli ex lettori collaboratori linguistici, dal punto di vista del trattamento economico, dello *status* di ricercatori a tempo definito.

La figura di ricercatore o di professore a tempo definito, nell'ordinamento giuridico italiano, è volontaria e non può essere definita *ex lege*. Sussiste dunque una contraddizione profonda già rilevata dalla Commissione, e pertanto il decreto-legge in esame non eviterà l'applicazione della sanzione. Dal momento che si tratta di un riconoscimento economico, esso va commisurato al numero di ore di lavoro, che

arrivano fino a 500. Facendo riferimento al trattamento dei ricercatori a tempo definito, si pone un vincolo che i cittadini italiani ricercatori confermati non hanno se non sulla base di una scelta volontaria. Il provvedimento incorre pertanto in una contraddizione che la Commissione europea ha esplicitamente rilevato, chiedendo la sanzione pecuniaria.

Pertanto con l'emendamento in esame proponiamo, anche a sostegno dei lettori delle università interessate, di difendere lo Stato italiano da una sanzione che riguarda questo decreto e non la situazione pregressa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, l'emendamento in esame mira a risolvere un ulteriore punto di debolezza del decreto-legge. Quest'ultimo, infatti, equipara la figura dei collaboratori linguistici a quella dei ricercatori a tempo definito, pur sapendo che gli ex lettori, ora collaboratori linguistici, esercitano pienamente la loro attività presso le università.

Il provvedimento pertanto, come è stato ricordato, non risolve il problema posto dalla Commissione europea e rischia di essere inutile. Infatti, la Commissione ha già deciso di adire la Corte di giustizia rispetto al testo che stiamo esaminando, affermando che esso non risolve le questioni poste dalla sentenza del 26 giugno 2001. La Commissione ha ritenuto che l'inquadramento dei lettori quali ricercatori a tempo definito imponga loro uno *status* che per i cittadini italiani può essere acquisito soltanto in virtù di una libera scelta. Inoltre, di norma gli ex lettori lavorano a tempo pieno e le ore di lavoro prestate all'interno delle università sono nettamente superiori a quelle dei ricercatori a tempo definito.

Tale inquadramento appare dunque non conforme alla sentenza della Corte di giustizia e il divieto di esercitare la funzione docente è in contrasto con l'attuale situazione delle università italiane e pre-

giudica lo *status* degli ex lettori. Vale la pena di ricordare che tali figure — che nel 1995 la legge ha equiparato a figure di carattere tecnico-amministrativo e che precedentemente avevano dapprima contratti a tempo determinato, quindi a tempo indeterminato — svolgono da anni una funzione didattica e dunque una funzione docente, peraltro fondamentale per l'apprendimento delle lingue straniere nelle nostre università.

Evidentemente non si tratta di figure equiparabili ai professori universitari — che, insieme all'attività di didattica, svolgono anche quella di ricerca —, ma vietare in maniera assoluta la funzione di docente, non riconoscendo ciò che hanno realizzato nel passato e che tuttora producono nel presente, significa non solo negare un loro *status* e una loro funzione, ma anche non venire incontro alla sentenza della Corte, aprendo, di fatto, il nostro paese ad una nuova sanzione e, quindi, ad ulteriori contenziosi. Se tutto questo vi sembra razionale e giusto dal punto vista legislativo, per l'economia dei nostri lavori e per il rapporto con queste figure professionali, votatelo, ma le cose non stanno così e anche da questo punto di vista questo decreto risulta inefficace.

Quindi, siccome credo che la questione venga riconosciuta complessivamente, varrebbe davvero la pena di risolvere il problema una volta per tutte, accogliendo l'emendamento Colasio 1.2.

PAOLO SANTULLI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO SANTULLI, Relatore. Signor Presidente, è necessario fare una precisazione. Fino a questa mattina le decisioni della Commissione europea non erano ancora state notificate alla Corte di giustizia, per cui le notizie ufficiali che abbiamo sono informali e generiche. Inoltre, non è detto che la Corte di giustizia europea debba accogliere le obiezioni della Commissione e, di conseguenza, ci troveremmo ad apportare modifiche senza avere indi-